

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(96/C 200/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU n. L 100 del 19. 4. 1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento ⁽¹⁾	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi ⁽²⁾
96/206/D	Norma di omologazione BAPT 222 ZV 20 per apparati ricevitori del servizio telefonico urbano	26. 8. 1996
96/207/D	Prescrizione amministrativa generale sulle procedure per la sorveglianza sul rispetto di principi della buona prassi di laboratorio da parte delle autorità competenti (ChemVwV-GLP)	26. 8. 1996
96/208/D	Decreto di modifica dell'allegato 1 alla legge sui prodotti chimici	22. 8. 1996
96/209/F	Decreto di modifica del decreto 28 aprile 1988 n. 88-466 relativo a prodotti contenenti amianto	23. 8. 1996
96/210/NL	Regolamento PVS sulle prescrizioni per la qualità del bulbi da fiore 1996	2. 9. 1996
96/211/NL	Regolamento contenente la modifica della delibera sulla composizione, sulla suddivisione, sul confezionamento e sull'etichettatura degli antiparassitari	2. 9. 1996
96/212/D	Regolamento attuativo della legge federale sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico (regolamento sui campi elettromagnetici — BImSchV)	2. 9. 1996
96/213/D	Norma BAPT 213 ZV 09 per l'omologazione di impianti SGN operanti nella banda delle onde corte	2. 9. 1996
96/214/D	Norma BAPT 222 ZV 80 per l'omologazione di terminali del servizio radiotelefonico da adibire all'allacciamento diretto a selettori analogici (esclusi gli accessi per chiamate di emergenza e selezione passante) della rete ISDN della Deutsche Telekom AG	2. 9. 1996

(¹) Anno — Numero di registrazione — Stato membro autore.

(²) Scadenza per osservazioni della Commissione e degli Stati membri.

(³) L'abituale procedura d'informazione non si applica alle notifiche «farmacopea».

(⁴) Senza scadenza data l'accettazione del motivo di urgenza da parte della Commissione.

(⁵) Nessuno status quo per le misure fiscali o finanziarie, articolo 1.9, paragrafo 3, direttiva 94/10/CE.

La Commissione ricorda la sua comunicazione del 1° ottobre 1986 (GU n. C 245 dell'1. 10. 1986, pag. 4) in cui si dichiara che se uno Stato membro vara una regolamentazione tecnica che rientra nel campo di applicazione della direttiva 83/189/CEE senza notificarne il progetto alla Commissione e senza rispettare l'obbligo di sospensione, tale regolamentazione non è applicabile nei confronti di parti terze nel sistema giuridico dello Stato membro di cui si tratta. La Commissione ritiene pertanto che i litiganti possano con diritto aspettarsi dalle corti nazionali che esse rifiutino di applicare le regolamentazioni tecniche nazionali che non sono state modificate in conformità del diritto comunitario.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 67 del 17 marzo 1989.